

D - SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale stagionale

TRA

Comune di Romagnese, con sede in via Castello n. 1, C.F. 00475450185 in persona del Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Riccardo Antoniazzi, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, di seguito denominato anche "Comune" o "Concedente"

e

[Operatore economico / Società / Associazione], con sede in [___], C.F./P.IVA [___], in persona del legale rappresentante pro tempore [___], di seguito denominato anche "Concessionario"

PREMESSO CHE

- il Comune è proprietario della piscina comunale stagionale sita in ROMAGNESE, via Circonvallazione n. 4, costituita, in via indicativa e salvo migliore specificazione negli allegati tecnici e nel verbale di consegna, da vasca principale, eventuale vasca per bambini, aree di pertinenza, solarium, locali spogliatoio e servizi, locali tecnici, impianti, arredi e ulteriori dotazioni funzionali alla gestione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 2 aprile 2026 è stato adottato atto di indirizzo per l'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale stagionale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 del 22 aprile 2026 è stata adottata la decisione a contrarre ed è stata indetta la procedura aperta mediante bando di concessione, con approvazione della relativa documentazione di gara;
- all'esito della procedura, la concessione è stata aggiudicata a [___] con determinazione [___]
- costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegati, il bando di concessione, il disciplinare di gara, il capitolato speciale, l'offerta tecnica e l'offerta economica del Concessionario, nonché la matrice dei rischi allegata alla documentazione di gara.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente convenzione:
 - a) il bando di concessione;
 - c) il capitolato speciale;
 - d) l'offerta tecnica del Concessionario;
 - e) l'offerta economica del Concessionario;
 - f) la matrice dei rischi;
 - g) gli eventuali allegati tecnici, ivi compreso il computo metrico estimativo sintetico degli interventi posti a carico del Concessionario.

Art. 2 – Oggetto della concessione

1. Il Comune affida in concessione al Concessionario, che accetta, la gestione della piscina comunale stagionale sita in Romagnese, via Circonvallazione n. 4, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dal capitolato speciale e dalla restante documentazione di gara.
2. La concessione ha ad oggetto la gestione economica e funzionale della struttura, finalizzata all'apertura e alla fruizione stagionale dell'impianto da parte dell'utenza.
3. La gestione comprende, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - l'apertura e l'esercizio stagionale della piscina;
 - l'organizzazione e il presidio del servizio;
 - la custodia, la sorveglianza e la pulizia della struttura;
 - l'assistenza ai bagnanti e le attività di primo soccorso secondo la normativa vigente;
 - gli obblighi manutentivi e gestionali posti a carico del Concessionario;
 - gli interventi specificamente posti a carico del Concessionario dalla documentazione di gara;
 - la gestione del punto bar/ristoro interno al complesso, quale attività accessoria e funzionalmente connessa alla fruizione dell'impianto;
 - ogni ulteriore attività necessaria al regolare funzionamento dell'impianto, secondo quanto previsto dagli atti di gara.

Art. 3 – Natura della concessione e rischio operativo

1. La presente concessione è qualificata come concessione di servizi.
2. Il Concessionario assume il rischio operativo connesso alla gestione della struttura, ivi compresi, in particolare, il rischio di domanda, il rischio economico-gestionale, il rischio tariffario-commerciale, il rischio connesso alla normale stagionalità dell'attività, il rischio relativo alle utenze, il rischio relativo al canone concessorio e gli ulteriori rischi posti a suo carico nella matrice dei rischi e nella presente convenzione.
3. Resta inteso che non costituiscono assunzione di responsabilità del Comune gli eventi straordinari non imputabili alle parti, i cui effetti sul rapporto sono disciplinati dalla presente convenzione.
4. La matrice dei rischi allegata costituisce parte integrante della presente convenzione e ne integra il contenuto ai fini della ricognizione e dell'allocatione dei rischi.

Art. 4 – Obblighi generali del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto con diligenza, correttezza, continuità e nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Concessionario è tenuto in particolare a:
 - garantire l'apertura dell'impianto nel periodo stagionale secondo quanto previsto dal capitolato e dall'offerta;
 - assicurare il regolare funzionamento e la custodia della struttura;
 - provvedere, sotto la propria responsabilità, alla sorveglianza dell'impianto e all'organizzazione del servizio in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni applicabili alla gestione della piscina;
 - assumere ogni onere e responsabilità connessi alla gestione della sicurezza dell'impianto e dell'attività esercitata, per quanto di propria competenza;

- mantenere l'impianto in condizioni di decoro, efficienza e sicurezza;
 - adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile all'attività esercitata;
 - garantire, per tutto il periodo di apertura al pubblico, l'assistenza ai bagnanti con personale in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste dalla normativa vigente;
 - garantire le prestazioni di primo soccorso con personale qualificato, secondo la normativa applicabile
 - osservare la documentazione di gara, l'offerta presentata e le disposizioni impartite dal Comune nei limiti della presente convenzione.
 - Provvedere alla gestione del punto bar/ristoro e ai relativi adempimenti nei limiti previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
 - Assicurare il rispetto delle prescrizioni normative applicabili all'impianto natatorio;
3. Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione del servizio, salvo quelli espressamente mantenuti in capo al Comune.

Art. 5 – Durata della concessione

1. La concessione ha durata di anni [SETTE], con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto risultante da apposito verbale.
2. La durata è stata determinata tenendo conto della natura stagionale del servizio, degli investimenti posti a carico del Concessionario e della sostenibilità complessiva dell'affidamento.
3. Non è ammesso il rinnovo tacito.
4. Eventuali proroghe o modifiche della durata potranno essere disposte esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 6 – Consegna dell'impianto

1. L'impianto è consegnato al Concessionario mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle parti.
2. Nel verbale di consegna saranno indicati lo stato dei luoghi, la consistenza dell'impianto, delle dotazioni e degli eventuali beni mobili presenti, nonché ogni ulteriore elemento ritenuto utile.
3. Con la sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assume la custodia della struttura per quanto di competenza.

Art. 7 – Canone concessorio

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo di concessione pari a euro [___] come risultante dall'offerta economica presentata in gara, comunque non inferiore all'importo posto a base di gara.
2. Il canone dovrà essere versato con le modalità e nei termini stabiliti dal Comune e indicati nella presente convenzione e/o nel capitolato speciale.
3. Il ritardato pagamento del canone comporta l'applicazione degli interessi di legge, se dovuti.
4. Il mancato pagamento del canone entro il termine assegnato dal Comune con apposita diffida ad adempiere costituisce grave inadempimento contrattuale.
5. In tal caso il Comune, ferma restando ogni azione per il recupero delle somme dovute, potrà procedere, ricorrendone i presupposti, alla decadenza o alla risoluzione del rapporto concessorio.

Art. 8 – Tariffe e gestione economica

1. Il Concessionario determina le tariffe di ingresso e le eventuali formule di abbonamento nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto della documentazione di gara e della presente convenzione.
2. Le tariffe e le formule di abbonamento dovranno essere rese conoscibili all'utenza con modalità idonee e trasparenti.
3. Restano integralmente a carico del Concessionario i ricavi della gestione, fatti salvi gli obblighi economici posti a suo carico nei confronti del Comune.

Art. 9 – Interventi posti a carico del Concessionario

1. Sono posti a carico del Concessionario gli interventi specificamente individuati nella documentazione di gara, nella presente convenzione e nei relativi allegati tecnici, funzionali all'avvio e al corretto esercizio della gestione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono descritti e quantificati nel computo metrico estimativo allegato alla documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
3. Il Concessionario è tenuto a eseguire gli interventi di cui al presente articolo con le modalità e secondo le eventuali prescrizioni tecniche previste dalla documentazione di gara, dal capitolato speciale e dalla presente convenzione.
4. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono obbligazione contrattuale essenziale del Concessionario.
5. Resta fermo che solo gli interventi espressamente trasferiti al Concessionario nella documentazione di gara e nella presente convenzione si intendono a suo carico.

Art. 10 – Manutenzione ordinaria

1. La manutenzione ordinaria dell'impianto, delle dotazioni e delle componenti funzionali alla gestione è integralmente a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario è tenuto a eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire il regolare funzionamento, il decoro, l'efficienza e la sicurezza dell'impianto.

Art. 11 – Manutenzione straordinaria residuale

1. Restano a carico del Comune concedente gli interventi di manutenzione straordinaria non espressamente posti a carico del Concessionario dalla documentazione di gara e dalla presente convenzione.
2. Il Concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune l'eventuale necessità di interventi di manutenzione straordinaria non rientranti tra quelli di propria competenza.
3. Nessun intervento ulteriore rispetto a quelli contrattualmente posti a carico del Concessionario potrà considerarsi automaticamente trasferito allo stesso in difetto di espressa previsione.

Art. 12 – Divieto di modifiche non autorizzate

1. Il Concessionario non può apportare all'impianto, alle strutture, ai macchinari, alle componenti impiantistiche e alle relative dotazioni modifiche, trasformazioni o interventi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nella documentazione di gara e nella presente convenzione, senza preventiva autorizzazione del Comune, ove necessaria.

2. Restano in ogni caso fermi gli obblighi del Concessionario relativi agli interventi specificamente posti a suo carico dalla documentazione di gara.
3. L'esecuzione di interventi o modifiche non autorizzati costituisce inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla presente convenzione, ferma restando l'eventuale rimessione in pristino e il risarcimento del danno.

Art. 13 – Utenze

1. Sono a carico del Concessionario le utenze relative alla gestione della struttura, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
2. Il Concessionario provvede alla voltura, intestazione, attivazione e pagamento delle utenze, ove necessario, con oneri integralmente a proprio carico.

Art. 14 – Autorizzazioni, adempimenti e responsabilità gestionali

1. Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, agli adempimenti, autorizzazioni, comunicazioni e obblighi richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività e per la gestione dell'impianto, per quanto di propria competenza.
2. Il Concessionario risponde dell'inosservanza degli obblighi normativi, amministrativi, igienico-sanitari, di sicurezza e organizzativi inerenti alla gestione del servizio, ove imputabili alla propria sfera di attività.
3. Il Concessionario è altresì tenuto ad assicurare, per tutta la durata della concessione, il rispetto delle prescrizioni normative applicabili in materia di sicurezza, sorveglianza e conduzione dell'impianto, con assunzione dei relativi oneri organizzativi ed economici.
4. Il Concessionario assume, per quanto di competenza, la qualità di soggetto gestore e di datore di lavoro dell'attività esercitata, con ogni conseguente obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Con riferimento al bar/ristoro, il Concessionario provvede, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti, titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni e oneri necessari per l'esercizio della relativa attività, secondo la normativa vigente
6. Il Concessionario è tenuto, ove richiesto dalla normativa vigente, a effettuare le comunicazioni e gli adempimenti di avvio dell'attività presso le autorità e gli enti competenti.
7. Restano in capo al Comune i profili non trasferiti al Concessionario dalla presente convenzione e dalla documentazione di gara.

Art. 15 – Garanzia fideiussoria per l'esecuzione degli interventi

1. A garanzia del puntuale e corretto adempimento degli obblighi relativi all'esecuzione degli interventi posti a suo carico, il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula della convenzione o comunque prima della consegna dell'impianto, apposita garanzia fideiussoria di importo pari a euro 52.500,00 / pari a una volta e mezzo l'importo degli interventi risultante dal computo metrico estimativo sintetico facente parte integrante della relazione tecnico-economica-finanziaria allegata al bando.
2. La garanzia fideiussoria è prestata esclusivamente a presidio della corretta esecuzione degli interventi posti a carico del Concessionario.
3. La garanzia dovrà avere validità per il periodo necessario all'esecuzione degli interventi e resterà efficace fino all'accertamento, da parte del Comune, del loro regolare completamento.

4. L'avvenuta esecuzione degli interventi sarà accertata dal Comune, anche in contraddittorio con il Concessionario ove ritenuto necessario, mediante apposito verbale o attestazione del Responsabile competente.
5. A seguito dell'accertamento positivo di cui al comma 4, il Comune procederà allo svincolo della garanzia fideiussoria. Tale garanzia potrà essere svincolata, su esplicita richiesta scritta del Concessionario, fino ad un massimo dell'85% (ottantacinque per cento) dell'importo degli interventi previsti previo collaudo della quota realizzata da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, dando atto che la restante quota del 15% (quindici per cento) completamente svincolata allo scadere del periodo della Concessione.
6. In caso di inadempimento, ritardo o inesatto adempimento degli obblighi relativi agli interventi posti a carico del Concessionario, il Comune potrà escutere, in tutto o in parte, la garanzia fideiussoria, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 16 – Polizze assicurative

1. Il Concessionario è tenuto a stipulare e mantenere efficaci, per tutta la durata della concessione, idonee polizze assicurative a copertura dei rischi connessi alla gestione dell'impianto, all'esercizio dell'attività e alla responsabilità civile verso terzi.
2. Le polizze di cui al comma 1 dovranno garantire, in misura adeguata, almeno:
 - la responsabilità civile verso terzi;
 - i rischi derivanti dalla gestione della piscina e dell'impianto affidato in concessione;
 - gli eventuali danni cagionati a persone o cose nell'ambito della gestione, per quanto imputabili al Concessionario.
3. Il massimale della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a euro 2.500.000,00, salva la possibilità per il Comune di richiedere massimali superiori ove ritenuti necessari in relazione alla specifica configurazione dell'impianto e dell'attività.
4. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, prima della consegna dell'impianto e comunque prima dell'avvio della gestione, copia delle polizze assicurative stipulate e delle relative quietanze, nonché a produrre, per tutta la durata della concessione, la documentazione attestante il relativo rinnovo o mantenimento in vigore.
5. La mancata stipula, il mancato mantenimento o la mancata produzione delle coperture assicurative costituisce grave inadempimento contrattuale.
6. Resta fermo che la stipula delle polizze non limita né esclude la responsabilità del Concessionario per gli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 17 - Obblighi nei confronti del personale impiegato

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare nei confronti del personale impiegato nella gestione dell'impianto tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di lavoro, previdenza, assistenza, assicurazione sociale e sicurezza.
2. Il Concessionario applica al personale impiegato condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva applicabile al settore di riferimento, ove dovuta.

3. Il Comune resta estraneo a ogni rapporto intercorrente tra il Concessionario e il personale da questo utilizzato a qualsiasi titolo per la gestione del servizio.

Art. 18 – Controlli del Comune

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione della concessione.
2. A tal fine il Comune può effettuare sopralluoghi, richiedere informazioni, documentazione e chiarimenti, nonché verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dal capitolato.
3. Il Concessionario è tenuto a collaborare con il Comune e a fornire quanto richiesto ai fini del controllo dell'esecuzione.

Art. 19 – Penali

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di seguito indicati, il Comune applica al Concessionario le penali previste dal capitolato speciale, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Le penali si applicano esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) ritardo nell'avvio della gestione rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dal rapporto concessorio;
 - b) mancato rispetto degli obblighi minimi di apertura e continuità del servizio;
 - c) ritardo, omissione o inesatta esecuzione degli interventi posti a carico del Concessionario;
 - d) esecuzione di modifiche o interventi non autorizzati dal Comune, ove necessaria la preventiva autorizzazione;
 - e) grave o reiterata violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria, custodia e corretta conservazione dell'impianto.
3. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta dell'inadempimento, con assegnazione di un termine breve per eventuali osservazioni del Concessionario.
4. L'applicazione delle penali non esclude, nei casi più gravi o reiterati, l'attivazione dei rimedi ulteriori previsti dalla presente convenzione, ivi compresi la decadenza, la risoluzione e l'escussione delle garanzie.

Art. 20 – Forza maggiore ed eventi straordinari

1. Costituiscono eventi di forza maggiore o eventi straordinari, ai fini della presente convenzione, gli eventi non imputabili alle parti, imprevedibili ed eccezionali, idonei a impedire in tutto o in parte la gestione della struttura.
2. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune il verificarsi dell'evento, indicando le conseguenze sulla gestione e producendo, ove possibile, idonea documentazione.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, le parti valutano gli effetti sul rapporto concessorio ai fini dell'eventuale sospensione della gestione, della proroga della durata o dell'adozione di altri provvedimenti consentiti dalla legge e dalla presente convenzione.
4. Resta fermo che la normale alea stagionale e meteorologica dell'attività non costituisce forza maggiore e resta a carico del Concessionario.
5. Gli eventi di cui al presente articolo non comportano, di per sé, responsabilità del Comune.

Art. 21 – Modifiche del contratto e revisione della concessione

1. Le modifiche della presente convenzione sono consentite esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 189 del d.lgs. 36/2023.
2. La revisione della concessione è ammessa esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 192 del d.lgs. 36/2023.
3. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, potranno essere valutati gli effetti sul rapporto concessorio nei limiti strettamente consentiti dal d.lgs. 36/2023, restando ferma la necessità di preservare la natura della concessione e l'allocatione del rischio operativo.
4. Nessuna modifica può essere introdotta in via informale o di fatto.

Art. 22 – Cessione, subconcessione e subaffidamento

1. È vietata la cessione della concessione salvo i casi consentiti dalla legge e previa autorizzazione del Comune, ove necessaria.
2. La subconcessione e il subaffidamento di attività sono ammessi solo nei limiti e alle condizioni previste dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.
3. È ammesso l'affidamento a terzi della gestione del punto bar/ristoro, previa preventiva autorizzazione scritta del Comune, purché il soggetto individuato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività e fermo restando che il Concessionario rimane unico responsabile nei confronti del Comune per il corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione
4. Resta in ogni caso ferma la piena responsabilità del Concessionario nei confronti del Comune.

Art. 23 – Decadenza e risoluzione

1. Il Comune può dichiarare la decadenza dalla concessione ovvero disporre la risoluzione della presente convenzione nei casi di grave inadempimento del Concessionario, avuto riguardo alla natura e alla rilevanza della violazione accertata.
2. Costituiscono, in particolare, gravi inadempimenti:
 - a) il mancato avvio della gestione senza giustificato motivo;
 - b) la reiterata interruzione del servizio per cause imputabili al Concessionario;
 - c) il mancato pagamento del canone concessorio, decorso inutilmente il termine assegnato con diffida ad adempiere;
 - d) l'omessa, incompleta o gravemente ritardata esecuzione degli interventi posti contrattualmente a carico del Concessionario;
 - e) la grave o reiterata violazione degli obblighi di gestione, custodia, manutenzione o sicurezza;
 - f) l'esecuzione di modifiche non autorizzate di particolare rilevanza;
 - g) la perdita dei requisiti necessari per la gestione della concessione;
 - h) la mancata stipula, il mancato rinnovo o la mancata produzione delle polizze assicurative obbligatorie previste dalla presente convenzione;
 - i) ogni altra violazione espressamente qualificata come essenziale dalla presente convenzione, dal capitolato speciale o dalla documentazione di gara.
 - j) la grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza, assistenza ai bagnanti, o primo soccorso, ove imputabile al Concessionario;

3. Il Comune contesta per iscritto l'inadempimento al Concessionario, assegnando un termine congruo per le controdeduzioni o, se del caso, per l'adempimento.
4. Decorso inutilmente tale termine, il Comune, valutata la gravità dell'inadempimento e le eventuali controdeduzioni presentate, adotta il provvedimento motivato di decadenza o di risoluzione.
5. Restano salve l'applicazione delle penali, l'escussione delle garanzie, il risarcimento del danno e ogni altra tutela prevista dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 24 – Recesso

7. Il Comune può recedere dal rapporto concessorio nei soli casi e con gli effetti previsti dalla legge.
8. Restano ferme le ulteriori ipotesi di cessazione del rapporto previste dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

Art. 25 – Riconsegna dell'impianto e sorte degli interventi

9. Alla scadenza della concessione, o in caso di cessazione anticipata del rapporto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare al Comune l'impianto, le relative pertinenze e dotazioni in buono stato di conservazione e manutenzione, tenuto conto del normale deperimento d'uso.
10. La riconsegna avviene mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, nel quale è dato atto dello stato dell'impianto e degli eventuali interventi o ripristini necessari.
11. Restano acquisite al patrimonio del Comune, senza diritto del Concessionario ad alcun compenso, rimborso o indennizzo, le opere, le migliorie e gli interventi eseguiti dal Concessionario in adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla documentazione di gara e dalla presente convenzione, salvo diversa espressa previsione di legge.
12. Resta salvo il diritto del Comune di richiedere il ripristino o il risarcimento del danno in caso di deterioramenti o manomissioni imputabili al Concessionario.

Art. 26 – Spese contrattuali, registrazione e rinvio

13. Le spese della presente convenzione, comprese quelle di bollo, registrazione e ogni altra spesa accessoria, sono a carico del Concessionario, salvo diversa disposizione di legge.
14. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla documentazione di gara, alle disposizioni del d.lgs. 36/2023, al codice civile e alle ulteriori norme applicabili.

Art. 27 – Controversie

15. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o validità della presente convenzione è competente il Foro di Pavia, salvo diversa inderogabile previsione di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune / Il Responsabile del Servizio Tecnico

[___]

Il Concessionario

[___]